

STUDIO LEGALE FIACCHI
GROSSETO – ROMA – MILANO
mail: studiolegalefiacchi@gmail.com
www.studiolegalefiacchi.it

TRIBUNALE DI ROMA

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

(artt. 67 e ss. CCII)

Per i Sig.ri [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F.: [REDACTED] e [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], C.F.: [REDACTED], entrambi residenti in Via [REDACTED] – Roma (RM), elettivamente domiciliati in Piazza della Repubblica n° 13 – 58043 Castiglione della Pescaia (GR), presso lo studio dell' Avvocato Alessio Fiacchi del Foro di Grosseto (C.F.: FCCLSS87T20E2020), che li rappresenta e difende giusta nomina posta in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvocatoalessiofiacchi@pec.it o al numero di fax: 0564/936218

PREMESSO CHE

- i ricorrenti non sono “*assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza*”, essendo **persone fisiche**;
- si è manifestato uno stato di crisi o di insolvenza, in conseguenza del quale i ricorrenti si trovano **in una situazione di sovraindebitamento** come definito dall' art. 2 co 1 lett. C CCII;
- i ricorrenti non sono già stati esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e non hanno beneficiato dell' esdebitazione per due volte;
- non hanno compiuto atti dispositivi negli ultimi 5 anni;
- non hanno commesso atti in frode ai creditori;
- hanno depositato istanza presso l' OCC dell' Ordine degli Avvocati di Roma, ai fini della nomina del gestore della crisi da sovraindebitamento;
- è stato nominato gestore della crisi l' Avv. Amelia Schiavone la quale ha redatto la relazione particolareggiata allegata al presente atto

- gli odierni ricorrenti hanno fornito la documentazione necessaria e sufficiente a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Ai sensi dell'art. 66 del nuovo Codice della Crisi d' Impresa e dell'Insolvenza (di seguito CCII) e precedentemente ai sensi dell'art. 7 bis L. 3/2012, "i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un origine comune".

Il Sig. [REDACTED] e la Sig.ra [REDACTED] sono:

- sposati e conviventi,
- gravati da un'esposizione debitoria di origine comune.

Si sono sposati il 02/08/2008, come da certificato di matrimonio allegato (All. 1)

Il nucleo familiare è composto, altresì dai figli dei ricorrenti:

- [REDACTED] nata il [REDACTED], C.F.: [REDACTED]
- [REDACTED] nata il [REDACTED] C.F.: [REDACTED]

come da certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia allegato (All. 2)

Il Sig. [REDACTED] lavora presso la AET "Ambiente Energia e Territorio S.p.a" con sede legale in Piazza Kennedy n° 15 – 00043 Ciampino (RM), con contratto di lavoro a tempo indeterminato allegato (All. 3). Percepisce uno stipendio netto di circa 1.300,00 € per n° 12 mensilità, come da busta paga esemplificativa allegata. (All. 4)

La Sig.ra [REDACTED] lavora come insegnante, pertanto è dipendente del Ministero dell'Istruzione. Attualmente è impiegata presso l'Istituto Comprensivo "Giuseppe Impastato" di Roma.

È assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, come da allegato (All. 5). Percepisce uno stipendio netto di circa € 1.480,00 per n° 12 mensilità, come da documentazione allegata. (All. 6)

In data 29/01/2020 è stata [REDACTED]

[REDACTED] (All. 7). [REDACTED]

Si allegano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni dei ricorrenti (All. 8-9-10)

Il Sig. [redacted] e la Sig.ra [redacted] non hanno compiuto atti dispositivi negli ultimi 5 anni, come documentato dalle ispezioni ipotecarie allegate (All. 11)

PATRIMONIO DEI RICORRENTI

L' elenco dei beni dei debitori è costituito:

- dall' automobile FORD C MAX, del 2010, acquistata di seconda mano dal Sig. [redacted] nel 2013,
- dall' automobile HYUNDAI ATHOS PRIME acquistata nel 2006 dalla Sig.ra [redacted] pagando solo il passaggio di proprietà

di cui si allegano i libretti di circolazione (All. 12)

La macchina della ricorrente non ha valore economico mentre la Ford C Max del 2010 oggi è valutata circa € 3.200,00 (All. 13)

I ricorrenti non sono proprietari di alcun bene immobile (né terreni né fabbricati).

Attualmente non hanno somme depositate in banca né libretti postali.

Sono titolari dei seguenti conti:

- 2 conti corrente BNL, (uno intestato al Sig. [redacted] ed uno intestato alla Sig.ra [redacted]) con saldo prossimo allo zero,
- conto corrente Poste Italiane aperto dal Sig. [redacted] anni fa ma ormai in disuso da tempo,
- carta Postepay intestata al Sig. [redacted]

come da documentazione allegata (All. 14)

SPESE MENSILI NUCLEO FAMILIARE

Si riporta nel seguente elenco le spese mensili che la famiglia [redacted] sostiene mediamente:

- | | |
|--|----------|
| • spese utenze | € 80,00 |
| • spesa alimenti, vestiario, pulizia della casa: | € 500,00 |
| • telefonia fissa e mobile | € 80,00 |
| • assicurazioni auto | € 100,00 |

- benzina: € 300,00
- spese mediche: € 300,00
- spese scolastiche figli € 200,00
- sport figli € 100,00
- varie: € 200,00

per totali € 1.860,00 circa.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Si allega documentazione dimostrativa (All. 15)

COMPOSIZIONE DEI DEBITI

La composizione dei debiti, alla data del deposito del presente ricorso, è indicata nella tabella che segue, in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi.

CREDITORE	CREDITO COMPLESSIVO VANTATO
COMPASS BANCA SPA <i>pignoramento in corso a carico della [REDACTED]</i>	€ 43.265,94
DEUTSCHE BANK SPA <i>mutuo con ipoteca esterna</i>	€ 1.345,85
COMUNE DI ROMA <i>servizio mensa scolastica figli</i>	€ 870,00
REGIONE LAZIO <i>(debitore [REDACTED])</i>	€ 1.202,47
COMUNE DI ROMA <i>(debitore [REDACTED])</i>	€ 109,29
AMA SPA <i>(debitore [REDACTED])</i>	€ 2.452,78
ADE-R <i>Tari rate impagate (debitore [REDACTED])</i>	€ 106,00
INPS <i>(debitore [REDACTED])</i>	€ 990,00
Sub - Totale	€ 50.342,33

A queste voci si deve aggiungere, come detto, il compenso dell' O.C.C., come da preventivo che si allega, al netto degli acconti versati. (All. 16)

Sono da aggiungere altresì i costi per l'assistenza legale, prededucibili ai sensi dell' art. 6, CCII, quantificati come da notula allegata. (All. 17)

Ne emerge quindi un **debito totale di € 54.371,13**

La tabella che segue illustra i suindicati debiti, suddividendo la massa passiva tra i due coniugi ricorrenti

DEBITO CONDIVISO	€ 48.700,94
DEBITO DEL SOLO SIG. ██████████	€ 6.100,39
DEBITO DELLA SOLA SIG.RA ██████████	€ 0,00

ORIGINE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Nel presente paragrafo è ricostruita la genesi dell'indebitamento e le ragioni dell'incapacità del ricorrente a tenere fede ai propri impegni finanziari.

Nello specifico il cd "shock esogeno" è dato da eventi del tutto imprevedibili che hanno colpito il nucleo familiare.

Andando con ordine, nel 2008 il Sig. ██████████ ha acceso un mutuo ipotecario con la Deutsche Bank Spa per la somma di € 40.000,00; somma necessaria ad affrontare alcuni interventi di ristrutturazione sull' immobile di proprietà della madre, Sig.ra ██████████ Immobile che è stato contestualmente ipotecato dalla suindicata banca. (All. 18)

Poi nel 2013 l'auto del Sig. ██████████ ormai vecchia e con oltre 300mila chilometri percorsi, si è rotta in modo irreversibile ed è stato necessario rottamarla. I ricorrenti quindi si sono trovati a dover acquistare un'auto ed hanno optato per un usato: una Ford C max del 2010, ma per poterla comprare si sono trovati costretti a chiedere un piccolo prestito a banca Unicredit di circa 11.000,00 €.

In conseguenza di quanto descritto, la famiglia ██████████ si è trovata a dover sostenere, per cause del tutto impreviste e/o spese necessarie ed improrogabili, due rate al mese, cioè quella del mutuo con Deutsche Bank e quella di Unicredit.

Questo esborso mensile certamente sostenibile per la coppia, ha subito un ulteriore improvviso aumento nell' estate del 2013 quando sono state riscontrate delle infiltrazioni d' acqua nel condominio

di cui fa parte l'immobile di residenza dei ricorrenti.

Si sono quindi resi necessari degli ingenti lavori straordinari di manutenzione per ovviare a questo problema, i quali hanno comportato un esborso del tutto impreveduto di € 45.000,00 circa, come da documentazione allegata. (All. 19)

I ricorrenti hanno quindi iniziato a preoccuparsi ed al fine di evitare future eventuali difficoltà ed insolvenze hanno chiesto alla Compass Banca Spa un "*mutuo di consolidamento*" al fine di accorpere tutto il debito residuo in un'unica posizione, con un'unica rata sostenibile.

Nonostante le assicurazioni del direttore della filiale cui si erano rivolti i ricorrenti, il mutuo non è stato concesso ed i ricorrenti sono stati convinti (o per meglio dire costretti) a sottoscrivere un semplice finanziamento a novembre 2013 per avere quantomeno un po' di liquidità (contratto di finanziamento n° 13069928 di complessivi € 48.000,00 con liquidità effettiva concessa pari ad € 30.000). (All. 20)

Proprio in questo momento, quando la serie inesorabile di imprevisti aveva gravato oltre le previsioni le finanze della famiglia, il Sig. ██████████ è stato licenziato dal lavoro, ad aprile 2014. La ditta presso cui lavorava infatti, "*I.V.S. Italia S.p.a.*", nell'ambito di una operazione di riorganizzazione interna alla società, ha trasferito i propri dipendenti alla "*Methodo S.r.l.*". Tuttavia, quest'ultima aveva solo e soltanto collaboratori a partita IVA ed intendeva proseguire con tale strategia occupazionale. Il Sig. ██████████ titolare di un contratto di lavoro dipendente, è stato quindi licenziato poiché il suo *status* occupazionale di lavoratore dipendente era incompatibile con la nuova realtà societaria. (All. 21)

Questo ulteriore evento ha provocato il corto circuito finanziario della famiglia poiché venendo meno l'entrata principale del nucleo, non è stato più possibile tenere fede con regolarità agli impegni di spesa. Infatti, in quel periodo la Sig.ra ██████████ era assunta solo a tempo determinato

La perdita del lavoro ha ridotto drasticamente le entrate del nucleo familiare, rendendo non più sostenibile il carico debitorio.

Il Sig. ██████████ e la moglie, molto responsabilmente, hanno ridotto all'essenziale ogni spesa e posticipato anche interventi sanitari essenziali. Ad esempio, sono anni che necessitano entrambi di interventi odontoiatrici ma stanno continuando a chiedere preventivi posticipando l'intervento a tempi migliori, come documentato (All. 22)

Hanno utilizzato il denaro proveniente dal lavoro della moglie solo e soltanto per il sostentamento della famiglia e per le esigenze dei due figli, ancora piccoli ed in età scolastica.

Inoltre, hanno sempre onorato le rate del mutuo Deutsche Bank, che infatti non presenta rate impagate ed hanno ormai chiuso l'esposizione debitoria con Unicredit Spa.

Tuttavia, il debito con Compass Bank, oggi cristallizzato nel D.I. n° 11187/2016 e nella successiva sentenza conclusiva del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n° 837/2021, entrambi emessi



dal Tribunale di Roma, è rimasto tale. (All. 23)

La banca ha eseguito il pignoramento del quinto dello stipendio della Sig.ra [redacted] per la somma complessiva di € 43.265,94 circa. Il procedimento è stato iscritto al n° 13759/2021 RG Es Mob. - Tribunale di Roma e l'udienza per l'assegnazione si è tenuta il 29 marzo 2022. Ogni mese, pertanto, viene versata dal datore di lavoro della Sig.ra Rosai la somma di € 265,00 dallo stipendio al creditore Compass Bank. (All. 24)

L'ultimo evento che ha destabilizzato ancora e fortemente l'equilibrio familiare è stata l'

Alla luce della precisa ricostruzione fatta, è chiaro che l'indebitamento non trae origine da azioni o comportamenti colposi, dolosi o fraudolenti dei Sig.ri [redacted] e [redacted] e che l'esdebitazione sia essenziale per la famiglia [redacted] in quanto, come detto, i coniugi stanno da anni posticipando spese inerenti interventi medici che non possono più attendere oltre; vi è poi la necessità di ritrovare uno stile di vita decoroso e sereno.

PROPOSTA DI PIANO

CREDITORE	CREDITO COMPLESSIVO VANTATO	SOMMA DA PAGARE CON IL PIANO	PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE
O.C.C.	€ 534,80	€ 534,80	100 %
Spese legali	€ 3.600,00	€ 3.600,00	100 %
COMPASS BANCA SPA <i>pignoramento in corso a carico della S. [redacted]</i>	€ 43.265,94	€ 8.653,19	20%
DEUTSCHE BANK SPA <i>mutuo con ipoteca esterna</i>	€ 1.345,85	€ 1.345,85	100%
COMUNE DI ROMA <i>servizio mensa scolastica figli</i>	€ 870,00	€ 174,00	20%
REGIONE LAZIO <i>(debitore S. [redacted])</i>	€ 1.202,47	€ 240,50	20%
COMUNE DI ROMA <i>(debitore [redacted])</i>	€ 109,29	€ 21,85	20%

AMA SPA (debitore [redacted])	€ 2.452,78	€ 490,50	20%
ADE-R Tari rate impagate (debitore [redacted])	€ 106,00	€ 21,20	20%
INPS (debitore [redacted])	€ 990,00	€ 198,00	20%
Totale		€ 15.279,89	

Come emerge dalla tabella, i ricorrenti pagati integralmente spese e compensi di OCC ed assistenza legale per la presente procedura, prededucibili, propongono il pagamento:

- del creditore ipotecario nella misura del 100 %
- degli altri creditori nella misura del 20 % ciascuno,

in pieno rispetto della *par condicio creditorum*.

Intendono eseguire il pagamento mediante *tranches* mensili di € 400,00 offrendo quindi la cifra complessiva di € 4.800,00 annuali.

Così facendo, pagati i valori in prededuzione con le prime 11 rate, riusciranno a completare il piano proposto con successive n° 28 rate.

Il piano complessivamente quindi ha una durata di 39 rate, ovvero 3 anni e 3 mesi, lasso di tempo ragionevole e coerente con l'età dei ricorrenti.

L'impegno pecuniario mensile, assunto dal ricorrente è garantito dalla entrata precisa e puntuale dello stipendio; pertanto, non vi può essere dubbio circa la "*fattibilità*" della proposta

La percentuale di soddisfazione dei creditori, del 20 %, è perfettamente congrua "*anche alla luce della soglia minima di soddisfacimento del ceto chirografario del 20% attualmente prevista in tema di concordato liquidatorio*" (Omologa di piano del consumatore- Tribunale di Grosseto dott.ssa Frosini – RG 723/17 VG).

CONVENIENZA DELL' ACCORDO RISPETTO ALL' ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

La proposta di accordo è certamente molto più conveniente rispetto all' alternativa liquidatoria.

Ciò è importante, dato che l'art. 70 co 9 CCII, stabilisce che "*quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria*".

Il Sig. [redacted] e la moglie Sig.ra [redacted] non sono proprietari di alcun immobile.

Hanno intestate soltanto due automobili di valore prossimo allo zero, poiché vecchie e acquistate già di seconda mano.

Non risultano avere liquidità né azioni o altri beni liquidabili.

In una liquidazione controllata o in qualsiasi procedura liquidatoria, anche esecutiva, i creditori non avrebbero niente su cui soddisfarsi.

Nel piano che si propone, invece, il creditore ipotecario viene soddisfatto integralmente ed anche tutti gli altri creditori verranno soddisfatti in una percentuale nient' affatto trascurabile.

MERITEVOLEZZA

L' art. 12 bis L.n° 3/2012, prima della riforma intervenuta nel dicembre 2020, prevedeva che la non meritevolezza consistesse nella *“colposa determinazione del sovraindebitamento”*.

La Legge n° 176/2020 ha modificato tale disposizione, eliminando il riferimento alla meritevolezza, che viene “spostato” all' art. 7 comma 2, che tratta dei requisiti di ammissibilità della proposta, al quale viene aggiunta la lettera d): *“nel piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

L' intera novella della Legge 3/2012, operata a dicembre 2020 dalla Legge n° 176/2020, agiva nell' ottica di restringere ulteriormente il campo della *“non meritevolezza”* al fine di permettere ad un numero sempre più vasto di soggetti sovraindebitati di ottenere il fresh start e tornare soggetti economicamente vivi.

Su tale aspetto, per la verità, molti Tribunali avevano già anticipato tale riforma, applicando un'interpretazione della L. 3/2012 anticipatoria del CCII evidenziando come il nuovo corpo normativo (che è entrato in vigore a luglio 2022) attui un *“climax ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve”* per escludere l' esdebitazione.

Ciò anche per *“evitare l' esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito sommerso”* (Trib Ancona 13 agosto 2019; Trib Ancona 9 settembre 2019; Trib Vicenza 24 settembre 2020)

In sostanza già prima della riforma della Legge 3/2012 operata dalla Legge di conversione n° 176/2020 del D.L. 137/2020, valeva ad escludere la meritevolezza l'aver cagionato il sovraindebitamento almeno mediante *“colpa grave”* la quale in diritto si ravvisa nella condotta di colui che agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza, omettendo di osservare anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti, in quell'ambito, osservano e avrebbero osservato.

Del resto, i ricorrenti non hanno patrimonio, utilizzano auto vecchie di oltre 12 anni e nonostante siano entrambi lavoratori non riescono a mettere da parte liquidità per il proprio futuro.

Hanno diritto di costruire un futuro per la loro famiglia, composta da 2 bambini piccoli, ma potranno farlo solo se saranno liberati dell'incaglio debitorio che si chiede di comporre con il presente piano del consumatore.

Si noti poi che il fatto stesso di aver avanzato richiesta di composizione della crisi da sovraindebitamento è anch'esso un forte segnale di meritevolezza ed onestà, poiché data la propria situazione patrimoniale i ricorrenti avrebbero potuto proseguire pagando quanto e quando possibile, sapendo di non avere sostanzialmente niente da perdere.

In conclusione, l'esdebitazione, oltre che un diritto per il ricorrente, è anche opportuna sia per lui che per l'economia in generale.

I ricorrenti avranno così modo di riacquistare un po' di serenità e dignità: saranno alleggeriti da un carico debitorio insostenibile per loro che finirebbe con molta probabilità per attrarli nell'orbita dell'usura e dell'estorsione. Otterranno il fresh start, scopo finale per la quale è nata la Legge 3/2012 (detta anche "anti-suicidi"), riportata oggi nel CCII.

Anche per i creditori è conveniente il piano proponendo poiché l'alternativa sarebbe la definitiva ed integrale perdita del proprio credito, che sarebbero impossibilitati a riscuotere.

SOSPENSIONE ESECUZIONE MOBILIARE E DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI

L' art. 70 co 4, CCII stabilisce che *"con il decreto di cui al comma 1, il Giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano....e disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore"*.

Nel caso di specie, a seguito del **pignoramento n° 13759/2021 R.G. Es. Mob – Trib. di Roma**, in favore del creditore procedente Compass Banca Spa viene erogata mensilmente la somma di € 265,00 direttamente dal datore di lavoro della Sig.ra [REDACTED]. Non c'è dubbio che tale procedura esecutiva pregiudichi la fattibilità del proponendo piano, poiché va ad erodere lo stipendio della ricorrente con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, sottrae alla famiglia una somma mensile importante, senza la quale la proposta rata di € 400,00 non sarebbe sostenibile.

Pertanto, a partire dal decreto di cui all' art. 70 co 1, CCII, **il versamento mensile conseguente all' ordinanza di assegnazione, sopra menzionata, deve cessare.**

Tutto ciò premesso

il Sig. [REDACTED] e [REDACTED], rappresentati e difesi *ut supra*,

CHIEDONO

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Roma, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e visto l' art. 70 CCII, Voglia:

- disporre con decreto che la proposta sia pubblicata sul sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione, entro 30 giorni ed a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
- disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
- **ordinare la sospensione del pagamento del quinto dello stipendio da parte del datore di lavoro della Sig.ra [REDACTED] in favore di Compass Banca Spa (proc esec. mob. n° 13759/2021 R.G. Es. Mob – Trib. di Roma)**
- omologare il piano del consumatore così come presentato.

Con osservanza.

Roma (RM), 08/06/2023

Avv. Alessio Fiacchi

Si allegano:

1. certificato di matrimonio
2. certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia
3. contratto di lavoro Sig. [REDACTED]
4. busta paga esemplificativa del Sig. [REDACTED]
5. contratto di lavoro Sig.ra [REDACTED]
6. busta paga esemplificativa Sig.ra [REDACTED]

7. verbale [REDACTED]
8. dichiarazione dei redditi 2020 di entrambi
9. dichiarazione dei redditi 2019 di entrambi
10. dichiarazione dei redditi 2018 di entrambi
11. ispezioni ipotecarie dei ricorrenti
12. copia libretti di circolazione delle auto
13. valutazione auto
14. saldo aggiornato dei conti correnti
15. documentazione dimostrativa spese nucleo familiare
16. preventivo OCC
17. notula spese legali
18. copia contratto di mutuo Deutsche Bank
19. conteggio spese per lavori di ristrutturazione urgente casa
20. copia ricorso per decreto ingiuntivo Compass Banca Spa
21. lettera di licenziamento del Sig. [REDACTED]
22. interventi medici che i ricorrenti stanno posticipando
23. sentenza relativa all' opposizione a D.I. vinta da Compass Banca Spa
24. copia pignoramento presso terzi Compass Banca Spa
25. documenti [REDACTED]
26. documentazione debito Comune di Roma per servizio mensa
27. situazione debitoria complessiva [REDACTED] A.d.E.-r
28. debito con Comune di Roma per Tassa sui rifiuti
29. visura Crif della Sig.ra [REDACTED]
30. visura Crif del Sig. [REDACTED]
31. visura CR della Sig.ra [REDACTED]
32. visura CR del Sig. [REDACTED]
33. visura protesti della Sig.ra [REDACTED]
34. visura protesti del Sig. [REDACTED]
35. mod 730/2022 Sig. [REDACTED]
36. mod 730/2022 Sig.ra [REDACTED]
37. visure storiche PRA dei ricorrenti
38. estratti conto quinquennali Sig. [REDACTED]
39. estratti conto quinquennali Sig. [REDACTED]
40. relazione particolareggiata del gestore della crisi da sovraindebitamento